Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 28 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° luglio 1948
registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 28.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DUCA Giovanni di Alfredo e di Vallerano Paolina, nato a Torino nel 1896, colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria organizzava con due battaglioni ed uno squadrone allievi le prime resistenze contro l'invasione tedesca nella zona Pavullo-Lama Moccogno e raggruppava attorno alle sue forze i primi partigiani iniziando con essi l'accanita lotta tra le giogaie dell'Appennino Emiliano. Dopo aver messo in salvo la gloriosa bandiera dell'Accademia, si portava, per ordine ricevuto dal Comando Supremo, nell'Italia settentrionale assolvendo con grande capacità e sprezzo del pericolo compiti organizzativi. Catturato dalle SS unitamente al giovane figlio che gli era compagno in una pericolosa missione, manteneva il più fiero silenzio nonostante il bruciante dolore per le torture inflittegli e la disperata angoscia per l'avvenuto arresto della moglie e della figlia. Con il corpo fiaccato per il martirio, ma con l'animo sorretto dal senso dell'onore che fu luce della sua vita, dopo cinque mesi di agonia in una buia e stretta cella che era tomba di vivi, veniva barbaramente soppresso nella stanza delle torture riunendosi, nel cielo degli Eroi, all'amato figlio, contemporaneamente deceduto al campo di Mauthausen ove era stato deportato. Fulgida figura di soldato tutta dedicata al dovere e alla Patria e che ha preferito la morte al disonore. - Parma, 23 agosto 1944.

TASSI Vittorio di Paolo e di Peretti Angela, nato a Radicofani (Siena) nel 1903, carabiniere richiamato, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di una banda partigiana da lui stessa organizzata, compiva arditi colpi di mano contro l'oppressore. Arrestato assieme ad altri cinque partigiani e con essi destinato alla morte, in un supremo gesto di sublime altruismo smentiva, in qualità di capo della banda, la loro appartenenza alla formazione e, dichiarandosi solo responsabile delle azioni compiute, dava eroicamente la sua vita per salvare quella dei compagni. Luminosa figura di elette virtù militari e di superba fratellanza umana spinta fino al supremo sacrificio. — Radicofani, 17 giugno 1944.

(966)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1949, n. 84.

Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla metà a favore degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo fascista, degli altri requisiti necessari per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, che non poterono conseguire perchè non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi razziali.

La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA - LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1947.

Composizione della Commissione per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, che costituisce la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Viste le designazioni fatte dagli enti di cui al predetto art. 6;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la massima occupazione in agricoltura, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è composta come segue:

dott. Giammaria Cau, direttore generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Emanuele Cortis, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Alfredo Verde, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

on. Giuseppe Di Vittorio, rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

on. Ilio Bosi, rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra;

dott. Anselmo Anselmi, rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori;

dott. Luigi Anchisi, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, che hanno diritto, ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623, a percepire i gettoni di presenza, questi saranno corrisposti nella misura consentita dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1948
Registro n. 3, *foglio n.* 1

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1948.

Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, che costituisce la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 settembre 1947, relativo alla composizione della Commissione centrale suddetta;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1948, la materia della massima occupazione in agricoltura è stata attribuita alla competenza della Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1948, il dott. Amleto Angelelli è chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, quale direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni in sostituzione del dott. Giammaria Cau, direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4 *foglio n.* 207. — LA MICELA

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1948.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, che costituisce la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1947, relativo alla composizione della Commissione centrale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1948, con il quale il dott. Amleto Angelelli è chiamato a far parte della Commissione centrale surricordata;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1948, con il quale il dott. Filippo Tucci viene riassunto nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e destinato con ordine di servizio n. 66 del 20 novembre 1948 alla Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione generale italiana del lavoro nella persona del dott. Modoni Luciano in sostituzione dell'on. Giuseppe Di Vittorio;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione nazionale lavoratori della terra nella persona del sig. Giuseppe Fazio in sostituzione dell'on. Ilio Bosi;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione italiana degli agricoltori nella persona del dott. Michelangelo De Palma in sostituzione del prof. Anselmo Anselmi;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti nella persona del dott. Elio Lusignoli in sostituzione del dott. Luigi Anchisi;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura:

il dott. Filippo Tucci, quale direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni in sostituzione del dott. Amleto Angelelli, direttore generale dei rapporti di lavoro;

il dott. Luciano Modoni, quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro in sostituzione dell'on. Giuseppe Di Vittorio;

il sig. Giuseppe Fazio, quale rappresentante della Confederazione nazionale lavoratori della terra in sostituzione dell'on. Ilio Bosi;

il dott. Michelangelo De Palma, quale rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, in sostituzione del prof. Anselmo Anselmi;

il dott. Elio Lusignoli, quale rappresentante della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti in sostituzione del dott. Luigi Anchisi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 213. — LA MICELA

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1949.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visti i decreti 3 dicembre 1946, 1° luglio, 29 settembre 1947, 25 gennaio, 13 luglio e 29 settembre 1948, con i quali il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente sopradetto e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopra detto commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 30 giugno 1949 i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai nella persona del dott. Severino Parascenzo.

Roma, addì 2 gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1949.

Istituzione di buoni postali fruttiferi dei tagli di lire cinquecentomila e di lire un milione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943, concernente le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi della serie *F*;

Visti i successivi decreti interministeriali 29 settembre 1944, 28 febbraio 1945, 18 marzo 1947, apportanti variazioni alle caratteristiche tecniche dei suddetti buoni della serie *F*;

Vista la deliberazione n. 346 del 18 luglio 1947 del Comitato centrale dei buoni postali fruttiferi che approva la istituzione dei due nuovi tagli di L. 500.000 e di L. 1.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Nei buoni postali fruttiferi della serie *F*, emessa dal 1° giugno 1943 e tuttora in corso, sono istituiti buoni postali fruttiferi dei tagli di L. 500.000 e di L. 1.000.000 ai quali sono applicate, per quanto riguarda la misura e la decorrenza degli interessi dovuti agli intestatari od aventi causa, le norme in vigore per i buoni postali fruttiferi dei tagli di L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

E' demandata alla Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione degli uffici incaricati del servizio dei due nuovi tagli di L. 500.000 e di L. 1.000.000.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi dei suddetti nuovi tagli di L. 500.000 e 1.000.000 sono le seguenti:

I buoni postali fruttiferi da L. 500.000 e 1.000.000, sono stampati su fogli di carta bianca filigranata. La filigrana è costituita da linee ondulate scure, poste verticalmente, le quali formano delle losanghe che portano al centro le lettere in chiaro B.P.F., intercalate da una losanga in bianco, su tutta la superficie del foglio, interrotta a destra, nel corpo del buono, da una composizione formata da due cornucopie affiancate e legate da un nastro, con in alto una spiga di grano e due foglie ai lati, in chiaro scuro.

I buoni sono costituiti: da una matrice posta a sinistra del buono, dal buono posto al centro e da una cedola di controllo posta a destra.

La matrice è formata da un fondino a linee ondulate orizzontali interrotte, dall'alto in basso, da una leggenda in carattere romano a tratteggio trasversale « BUONO POSTALE FRUTTIFERO » lire cinquecentomila (o un milione); nell'interspazio, tra la matrice ed il buono, vi è una lista formata da otto righe, poste verticalmente e portanti in carattere capillare la leggenda ripetuta innumerevoli volte « BUONO POSTALE FRUTTIFERO ». Sulla matrice sono stampate in litografia in colore nero, dall'alto in basso, le seguenti leggende: Matrice Mod. B 500.000 (o 1.000.000), n. F L. 500.000 (o L. 1.000.000) Prov. Uff., emesso il . . . . . . a favore di . Il Capo Ufficio . . . . . ., a sinistra vi è lo spazio circolare per il bollo dell'ufficio.

Sulla lista, con leggende verticali, sono stampati dall'alto in basso, gli anni di emissione, dal 1943 al 1954, e al lato destro sono ripetute le leggende « Prov. e uff. ».

Il recto del buono è formato da una cornicetta rettangolare a motivi bianco-linea che si ripetono, interrotti in alto da uno spazio rettangolare con un fondino ondulato orizzontale su cui è controimpresso il valore del buono, chiuso ai lati da un motivo ornamentale; in basso, da uno spazio circolare con fondino ondulato orizzontale su cui è impresso il bollo a secco, formato dall'effige dell'Italia turrita e dalla leggenda circolare « MINISTERO DEL TESORO ».

Su tutta la superficie del foglio e fino ai due lati del corpo del buono, vi è un fondino a tratteggio ondulato orizzontale.

Nel corpo del buono a sinistra vi è un rettangolo con una composizione allegorica raffigurante il Tevere con una cornucopia appoggiata sul braccio destro, con la Lupa romana e i due puttini Romolo e Remo che spiccano su un fondino incrociato; la composizione è racchiusa in alto ed in basso da motivi a linea nera, ondulati e concentrici; a destra vi è lo spazio riservato per la visione della filigrana, con le leggende poste in senso verticale: regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, al centro, su un fondino costituito da piccole losanghe filiformi con le lettere B.P.F. alternate da una losanga in bianco, interrotta al centro da una grande losanga composta da motivi simmetrici ed ornamentali, in cui spicca, in uno spazio rettangolare, la leggenda « Lire » e il valore in cifre del buono, vi sono stampate le seguenti leggende: n. F., REPUBBLICA ITALIANA, BUONO POSTALE FRUTTIFERO, il valore del buono in lettere, emesso a favore di . . . . non cedibile e pagabile con gl'interessi

maturati giusta la tabella a tergo, presso gli uffici abilitati, il Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . ., il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti . . . . n. F.

La cedola di controllo è identica alla matrice nel fondino, leggende e lista di separazione del buono. Soltanto su detta lista, sono indicati, dall'alto in basso i mesi di emissione da gennaio a dicembre.

Nel rovescio, in corrispondenza del buono e posto in senso verticale, vi sono le seguenti leggende: Il presente buono è rilasciato addì . . . il titolare dell'ufficio . . . ., uno spazio circolare per il bollo dell'ufficio postale, l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista, presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni in altri uffici abilitati alla emissione e al pagamento del taglio in cui fu rilasciato il titolo, la somma qui appresso indicata, segue una tabella con i saggi di interesse e relative dimostrazioni degli interessi per il 1° anno e successivi bimestri fino al compimento del 30° anno dalla data di emissione del buono seguono le seguenti leggende: il credito è prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio, ricevuta la somma di L. . . . . . (in cifre e lettere) . . . . . ., a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi . . . ., lì . . . . . 19 l'intestatario . . . ., il titolare dell'ufficio . . ., a sinistra di questa leggenda, vi è un rettangolino punteggiato con le lèggende, poste in alto e in basso « Bollino frazionario » e uno spazio circolare per il bollo dell'ufficio postale.

I buoni sono stampati nei seguenti colori:

L. 500.000 — recto — i fondini sono stampati litograficamente in colore bleu; il controimpresso in colore rosso contrassegno; la cornice e le leggende del buono sono stampate calcograficamente in colore bleu oriente;

L. 1.000.000 — recto — i fondini sono stampati litograficamente in colore bruno; il controimpresso in colore rosso contrassegno; la cornice e le leggende del buono sono stampate calcograficamente in colore bruno seppia.

Per tutti e due i tagli la numerazione, stampata tipograficamente in nero, è posta in alto nella matrice, in alto a sinistra ed in basso a destra nel buono ed in alto nella cedola di controllo. Il bollo frazionario, stampato tipograficamente in nero è posto in basso nella matrice, in alto a destra nel buono ed in basso nella cedola di controllo.

Il rovescio dei buoni è stampato litograficamente in colore bleu per il valore da L. 500.000 e in colore bruno per il valore da L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1949
Registro Cassa depositi e prestiti n. 25, foglio n. 151. PETROCELLI

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Società per azioni « L'Ancora Italiana » ad esercitare le riassicurazioni nei rami danni e nel ramo vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazione e riassicurazioni « L'Ancora Italiana », con sede in Milano, chiede di estendere la propria attività alla riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « L'Ancora Italiana », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le riassicurazioni nei rami danni e nel ramo vita.

Roma, addì 16 febbraio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori per la gestione I.N.A.-Casa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, col quale viene istituito il Collegio dei revisori dei conti per la gestione I.N.A.-Casa;

Viste le designazioni della Corte dei conti e dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei revisori per la gestione I.N.A.-Casa è costituito come segue:

dott. Uno Gera, consigliere della Corte dei conti, presidente;

dott. Aurelio Laus, direttore capo di ragioneria di prima classe e dott. Ludovico Nuvoloni, ispettore superiore del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Pietro Vece, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Enrico Gambelli, capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Carletto Carloni, capo divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il dott. Mario Lucci, consigliere della Corte dei conti, ed il dott. Mariano Passi, ragioniere capo nel ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza, sono nominati membri supplenti del predetto Collegio dei revisori.

Roma, addì 23 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1949, registro n. 7 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 128.220.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1093)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 24 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1949, registro n. 7, foglio 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Enna di un mutuo di lire 8.047.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1094)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1948, registro n. 7, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta di un mutuo di L. 4.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di lettere e filosofia, nella Università di Napoli.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita Consolidato 3,50 % 1906) n. 144018 di annue L. 1984,50, intestato a Rubin de Cervin Francesca fu Carlo, moglie di Giovanni Pateri, domiciliata in Torino, e numero 324768 di annue L. 1347,50 intestato a Pateri Giovanni fu Filiberto, domiciliato in Torino.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per le riscossioni degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1949

(292) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 69

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 26 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,35
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	74,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,45
Id. 5 % Ricostruzione)	94,05
Id. 5 % 1936	94,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,475
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 26 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	27197	Chiesa Ave Gratia Plena in Itri (Roma)	10 —
Id.	27198	Come sopra	10 —
Id.	27200	Come sopra	60 —
Id.	114740	Come sopra	80 —
Id.	114741	Come sopra	160 —
Id.	118752	Come sopra	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	169957	Convento dei Francescani sul Monte Santo presso Gorizia (V. G.) per il Santuario della Madonna sul Monte Santo	280 —
Id.	503318	Giurato Cirilla fu Salvatore, moglie di Roco Renato fu Francesco, dom. a Palermo	2.110,50
Id.	379084	Podestà Maria di Luigi, moglie di Cassinelli Luigi, dom. a Paggi frazione di Carasco (Genova), vincolata	210 —
Id.	264915	Fondazione capitano Miceli Stanislao in Trento	52,50
Cons. 3,50 % (1906)	226016	Comizio Agrario di Milano	210 —
Id.	281708	O. P. Ospedale di San Federico in Santa Maria Hoè (Como)	154 —
Id.	282615	Istituto Terzaghi, amministrato dalla Congregazione di Carità di Merate (Como)	70 —
Id.	314647	Congregazione di Carità di Settala (Milano) pel legato Robecchi comm. Giuseppe	17,50
Id.	326138	Congregazione di Carità di Melzo (Milano)	210 —
Id.	353771	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	38,50
Id.	365960	Congregazione di Carità di Olgiate Molgora	35 —
Id.	371020	Asilo infantile di Merate Brianza (Como)	17,50
Id.	376815	Asilo infantile di Merate (Como) Fondo Umberto I, legato Elena Baslini Gnecchi	17,50
Id.	383290	Congregazione di Carità di Rovagnate (Como)	7 —
Id.	404721	Comune di Sabbioncello (Como), vincolata	3,50
Id.	406173	Asilo infantile di Merate (Como)	17,50
Id.	408915	Congregazione di Carità di Robbiate Milano pel legato Carlo Filippo Fumagalli	38,50
Id.	429172	Comune di Mondonico (Como)	52,50
Id.	431170	Asilo infantile di Osnago (Como)	17,50
Id.	431171	Come sopra, vincolata	17,50
Id.	434652	Pio istituto Terzaghi di Merate (Como)	189 —
Id.	442522	Asilo infantile di Osnago	105 —
Id.	443603	Luoghi Pii Elemosinieri di Merate (Como), amministrati dalla locale Congregazione di Carità	70 —
Id.	444953	Asilo infantile di Merate (Como)	66,50
Id.	446678	Asilo infantile di Merate (Como), Fondo Umberto I	336 —
Id.	460641	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	52,50
Id.	463129	Asilo infantile di Osnago (Como)	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	485393	Pio luogo Terzaghi di Merate	35 —
Id.	490332	Comune di Ravellino (Como)	10,50
Id.	515469	Comune di Paderno d'Adda (Como)	514,50
Id.	529364	Congregazione di Carità di Settala (Milano), vincolata	66,50
Id.	554147	Congregazione di Carità di Robbiate	38,50
Id.	590598	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	52,50
Id.	601694	Faini Adele fu Giovanni, moglie di Ticozzi Giuseppe fu Giovanni, dom. a Gudo Visconti (Milano), vincolo dotale	199,50
Id.	605623	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	70 —
Id.	613714	Redaelli Maria fu Carlo, nubile, dom. in Seregno (Milano)	385 —
Id.	621339	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	35 —
Id.	622454	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	35 —
Id.	675705	Congregazione di Carità di Melzo (Milano), vincolata	157,50
Id.	714076	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	17,50
Id.	723481	Congregazione di Carità di Settala (Milano), vincolata	63 —
Id.	723482	Come sopra, vincolata	143,50
Id.	766578	Come sopra	35 —
Id.	777307	Congregazione di Carità di Melzo	413 —
Id.	796377	Colombo Teresina di Vincenzo, moglie di Scotti Edoardo, dom. a Milano, vincolata per dote	1.452,50
Id.	34278	Biraghi sacerdote Pietro, vincolata	52,50
Id.	211202	Biraghi sacerdote Pietro fu Ignazio, dom. a Gorgonzola (Milano), vincolata	3,50
Id.	736964	Barni Gian Luigi di Ferruccio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	70 —
Id.	812669	Congregazione di Carità di Melzo	413 —
Id.	813192	Paladini Irma di Ettore, nubile, dom. a Milano	367,50
Id.	813518	Paladini Letizia di Ettore, nubile, dom. a Barzano (Como)	367,50
Id.	817175	Congregazione di Carità di Melzo (Milano), vincolata	140 —
Id.	34347	Comunità di Novate provincia di Como	3,50
Id.	348045	Paladini Letizia di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	437,50
Id.	39522	Comune di Ravellino già Tegnone, circondario di Lecco, provincia di Como	35 —
Id.	39968	Comune di Cagliano Mondoni di Brivio, provincia di Como	105 —
Id.	41228	Comune di Naval mandamento di Brivio, circondario di Lecco, provincia di Como	7 —
Id.	112594	Pasta Carolina fu Luigi, moglie di Broglio Gaetano, dom. in Milano	14 —
Id.	112595	Pasta Giuseppe fu Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	140754	Paladini Irma di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	350 —
Id.	142933	Gelosa Virginia fu Antonio, nubile, dom. in Vedano al Lambro	24,50
Id.	176701	Bordogna Angelo fu Glicerio, dom. a Bellusco (Milano), ipotecata	7 —
Id.	112596	Pasta Giacomo fu Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	170941	Paladini Irma di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	87,50
Id.	179829	Vismara Rosa fu Gaetano, moglie di Turri Giuseppe, dom. a Milano, vincolata	388,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	180764	Comune di Brianzola (Como)	245 —
Id.	183074	Vismara Rosa fu Gaetano, moglie di Turri Giuseppe, dom. a Milano, vincolata	749 —
Id.	219411	Legato Gloria, amministrato dalla Società agraria di Lombardia in Milano	105 —
Id.	255170	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	28 —
Id.	269486	Come sopra	35 —
Id.	288052	Congregazione di Carità di Settala per l'Opera Pia Marziali dott. Luigi Manfredo	45,50
P. R. 3,50 % (1934)	29581	Scialpi Filippo fu Filippo, residente in Manduria (Lecce)	175 —
Id.	227690	Come sopra	4.081 —
Id.	228439	Come sopra	609 —
Id.	435624	Fusco Andrea di Gaetano, dom. in Acerra, ipotecato per cauzione	262,50
Cons. 3,50 % (1906)	676383	Pedicini Maria Clementina fu Andrea, dom. in Campo Monte Taburno (Benevento)	140 —
Rend. 5 % (1935)	206502	Fondazione 1° capitano Solimeno Petri, presso la R. Accademia di Fanteria e Cavalleria in Modena	1.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 marzo 1949 — *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 3,50% (1934)	39863	Fondazione Mario Alberti, vincolato	14 —
Id.	39864	Come sopra	14 —
Id.	240218	Fondazione tenente colonnello Galliano in Asmara a favore dei militari del 3° battaglione indigeni in Eritrea	280 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 10 marzo 1949 — *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1013)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (gruppo A, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 33144/15296.40/1/1/17/21 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di sessanta aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari civili dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, esclusi quelli tecnici, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo *A* qualificato « ottimo »;

b) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali;

che siano altresì in possesso di diploma di laurea o di altro titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici.

Nella durata del servizio di cui alle lettere precedenti è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore;

c) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che abbiano almeno due anni di iscrizione in quello dei procuratori legali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

I concorrenti non devono aver superato, alla data del presente decreto, il limite di 35 anni.

Tale limite è elevato:

a) a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per coloro che, a norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

c) a 44 anni per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 della lettera *d*) si cumula con quella di cui al n. 2 della stessa lettera ed entrambe con quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero sieno stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Art. 4.

I concorrenti, che appartengono al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte stessa.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

A corredo della domanda i candidati dovranno presentare:

a) titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, accompagnato da un documento, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra,

c) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della

relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimato dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o, rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio;

d) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale e aggiornata a data recente, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia.

Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi;

e) i documenti e i titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 4 ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine e con le modalità stabilite dai commi 1° e 2° dell'art. 4, apposita domanda corredata:

1) dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 4;

2) del certificato da rilasciarsi dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, su carta legale da L. 24, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa nonchè la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3) dell'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

4) del certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 24.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

5) di un certificato su carta legale da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) del certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

7) del certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) del certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione o assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto;

9) dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) di una fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto per la autenticazione della firma e per l'identità personale del candidato.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'art. 4, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Per la documentazione prodotta da coloro i quali, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 4, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di efficacia ai sensi del penultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

L'anzidetta disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 11.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di quattro prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se procuratori od avvocati.

Art. 13.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di voti saranno tenuti presenti i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza, previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti e saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte stessa.

Roma, addì 14 marzo 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 142. — FERRARI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile;
b) Procedura civile.

II.

Diritto costituzionale.

III.

Diritto amministrativo.

IV.

a) Contabilità generale dello Stato;
b) Diritto finanziario.

Prova orale.

L'esame orale verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto e procedura penale;
b) diritto ecclesiastico;
c) diritto internazionale;
d) scienza delle finanze.

Il Presidente: ORTONA

(1130)

Concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo B).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 33144/15296.40/1/1/17/21 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 30°.

Tale limite è elevato:

a) a 35 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che

parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a 39 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per coloro che, a norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 della lettera *d*) si cumula con quella di cui al n. 2 della stessa lettera ed entrambe con quelle di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali che intenda partecipare al concorso. Per il personale non di ruolo assunto con le funzioni proprie del ruolo nel quale sono da effettuarsi le assunzioni di cui al presente concorso è sufficiente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un periodo di ininterrotto e lodevole servizio di due anni affinchè possa prescindersi dal limite massimo di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte dei conti dovrà pervenire insieme a tutti i documenti richiesti, al Segretariato generale della Corte stessa, non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere la esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione alle carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 24. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato su carta legale da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione e assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto;

g) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

h) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69,

rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio;

i) titolo di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto pr l'autenticazione della firma e per la identità personale del candidato.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 2 per il requisito dell'età.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) dello articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 5 insieme alla copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, con l'indicazione delle qualifiche annuali riportate e da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'art. 3, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Per la documentazione prodotta da coloro i quali, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati, che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di efficacia ai sensi del terzo comma del precedente articolo 6.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

L'anzidetta disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento, quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegato dello Stato.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dalla votazione complessiva riportata nelle prove di esame, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza, previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per la esenzione da tale servizio.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *B* e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vin-

citori del concorso goda già d'uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentita dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 140. — FERRARI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2) Nozioni di diritto civile.
3) Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Il Presidente: ORTONA

(1131)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 234, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1057, è stato bandito un concorso interno per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), indetto con il decreto citato nelle promesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 aprile 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1124)

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a sedici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 321, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'articolo 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato bandito un concorso interno per titoli e per esami a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 aprile 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1125)

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 69, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato bandito un concorso *interno per titoli* e *per esami* a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3, e 4 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1126)

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a diciotto posti di esperto di quarta classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato bandito un concorso interno per titoli e per esami a diciotto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno a diciotto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1127)

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 230, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'articolo 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato bandito un concorso interno per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1128)

Diario delle prove scritte del concorso interno per titoli e per esami a sedici posti di esperto di quarta classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico degli istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 233, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1057, è stato bandito un concorso interno per titoli e per esami a sedici posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico degli istituti di sperimentazione agraria;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno a sedici posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico degli istituti di sperimentazione agraria, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1129)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a n. 100 posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 19, 20 e 21 aprile 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 marzo 1949

Il Ministro: JERVOLINO

(1062)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto Ministeriale 18 ottobre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1948, che bandisce un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per la partecipazione al concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto Ministeriale del 18 ottobre 1948, è prorogato a tutto il 10 marzo 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1949
Registro Minist. difesa-Aeronautica n. 8, f. n. 119. — RAPISARDA

(1083)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.